	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

CAPITOLATO D'ONERI USO INDUSTRIALE

Delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco ceduo quercino e castanile sito in loc. Le Piagge, identificato come particella forestale n. 101, sezioni A, lotti 1-4-5 (esclusa area PAI) di proprietà del Comune di Latera, in agro nel comune di Latera (VT) della superficie produttiva e distinta al N.C.T. come segue

PF & sez.	Foglio catastale	Particella catastale	Superficie catastale	Superficie boscata
	n.	n.	ha	ha
101 ceduo matricinato sez. A senza area PAI	1	24	5,34,80	17,69,46
		32	0,16,70	
		33	13,16,80	
		34	3,38,20	
		36	11,85,40	
<i>Totale Particella/e</i>				17,69,46

Comando Stazione dei Carabinieri Forestali competenti di zona: Valentano.

Il capitolato in questione rappresenta un documento fondamentale per la risoluzione di tutte le controversie che possono presentarsi soprattutto dopo l'espletamento della gara fino al collaudo finale dei lavori, per cui se ne raccomanda una visione completa, da parte dell'Ente Appaltante, se lo ritenga opportuno dei CARABINIERI FORESTALI, e in misura maggiore della ditta aggiudicataria dei lavori. Qualora si ravvisi la presenza di errori palesi o di incomprendimento del suo contenuto, prima dell'inizio dei lavori il proponente della modifica comunicherà ai tecnici che lo hanno redatto i suggerimenti da apportare o le modifiche necessarie o anche le spiegazioni del caso, che rimangono a disposizione per ogni modifica nel rispetto della normativa attualmente in vigore, o chiarimenti al riguardo. Successivamente all'inizio dei lavori, dopo la firma congiunta con l'Ente Appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà rispettare le regole imposte e le relative sanzioni per le eventuali inosservanze riscontrate dai Carabinieri Forestali, dall'Ente Proprietario o dalla DD.LL. In caso di errori palesi dovrà essere applicato il provvedimento o la norma più restrittiva.

Il presente capitolato d'oneri non esonera la ditta utilizzatrice dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le leggi, le norme tecniche e le circolari applicative vigenti in materia di trasformazione del territorio e di tutela ambientale, nonché le indicazioni riportate nell'Autorizzazione concessa dall'Autorità Competente che forma parte integrante del presente atto (da richiedere all'Ente appaltante), con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nell'Atto Autorizzativo o del Nulla Osta di tutti gli Organismi intervenuti (Autorità di Bacino in caso di PAI, Regione Lazio, Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente in caso di Valutazione di Incidenza ecc.). Il documento va firmato congiuntamente tra l'Ente proprietario e la Ditta aggiudicataria che, anche in assenza di una specifica dichiarazione, conferma "che ha preso visione degli atti progettuali e del presente Capitolato d'Oneri, ed di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi".


Nel capitolato, ogni riferimento al Corpo Forestale dello Stato sia i termini di Coordinamento Provinciale che di Stazione Locale e relativi agenti va intesa nella nuova figura operativa per il territorio relativa ai Carabinieri Forestali.

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto della vendita

Il proprietario del bosco mette in vendita, in esecuzione alla delibera n. ____ del ____/____/____ approvata da _____, il materiale legnoso retraibile dal bosco sopra citato assegnato al taglio. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi degli artt. 73 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/24 n. 827 e successive modificazioni.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Art. 2

Modalità di vendita

La vendita avviene a CORPO, salvo diversa indicazione dell'Ente, partendo dal prezzo di base di £ _____, (in lettere _____), corrispondenti a euro _____, (in lettere _____).

La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario dell'asta che, eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato di Oneri a rischio, conto e spese senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini ma non il numero, la specie delle piante, né le loro dimensioni né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Partecipando alla gara è implicito che la ditta si sia recata sui luoghi oggetto di appalto, abbia preso visione delle condizioni generali e particolari dei lavori e dei materiali oggetto di appalto, nonché della quantità e qualità di legnatico scaturibile dal bosco oggetto di utilizzazione e che hanno influito nella determinazione dell'offerta. Con la partecipazione alla gara si accettano anche tutte le condizioni riportate nel presente capitolato d'oneri e negli altri elaborati progettuali ivi compresa la stima del materiale legnoso, nonché nelle prescrizioni imposte dalle autorità competenti in materia in merito ai N.O. rilasciati.

Art. 3

Materiale venduto e parametri identificativi della particella forestale a taglio

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito castanile in consociazione con il cerro, in aggiunta alle piante di oltre turno martellate in numero di 272 di cui circa il 78% di cerro, circa il 17% di roverella, circa il 4% per l'acero e una percentuale esigua restante di carpino.

Distinti per lotto il prelievo ha previsto 31 piante nel n. 1, 100 per il n. 4 e 141 per il n. 5 (esclusa l'area PAI), comprese nell'area facente parte della sezione e tutte delimitate entro i seguenti confini:

Lotto 1:

- ovest: fossa di scolo (confine rosa apposto dal precedente tecnico)
- est: restringimento del bosco adiacente a strada lungo una chiara (lotto n. 2)
- nord: strada e superficie seminabile di privati cittadini
- sud: boscaglie di privati cittadini (confine rosso apposto dal precedente tecnico)


Lotto 4-5:

- ovest: fossa di scolo oltre la quale si trova il lotto n. 3
- est: strada oltre la quale si trova la particella forestale n. 102 nei tratti con privati cittadini confine rosa apposto dal precedente tecnico
- nord: verso est boschi, seminativi dell'ente (P. 701, verso ovest frutteti, boscaglie (confine rosso apposto dal precedente tecnico) e seminativi di privati cittadini
- sud: boscaglie e seminativi di privati cittadini (confine rosso apposto dal precedente tecnico).

Sul lotto n. 5 va estromessa l'area PAI come da cartografie approvate.

Nel ceduo si è previsto il rilascio medio di circa **100 piante per ettaro** sulla maggior parte della superficie (superiore leggermente a quanto previsto nel PGAF che indicavano un intervento a 90 piante/ha per favorire specie sporadiche) ridotti a **40 soggetti ad ettaro** nei tratti puri con la presenza di castagno e **140 piante per ettaro** nelle fasce di rispetto intorno ai corsi d'acqua (di 20 m per parte dalle sponde dei fossi) e al tratto di confine con la Strada Comunale delle Piagge.

A ridosso dei corsi d'acqua la matricinatura dovrà prevedere, dove possibile, un maggior numero di soggetti del turno Appresso il piedi lista di matricinatura nell'area modello realizzata dal Dott. Agr. Poscia Girolamo e di seguito dell'area oggetto di utilizzazione.



Dott. Agr. Amadei Pierluigi

Committente:


COMUNE DI LATERA

Oggetto:

PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELL'AREA MODELLO DI mq 5900 del 30/6/2020 (elaborazione del 5/2/2021)

Area Modello	2pf101PG S.(%)		Bosco di		Com./loc.:		Laterna		Macchia delle Piagge							
	3,0%	3,0%	Ceduo, di cerro, castagno, ornello, altro													
	PIEDILISTA DI CAVALLETTAMENTO				PIEDILISTA DI MATRICINATURA				PIEDILISTA DI TAGLIO E MARTELLATA							
DIAM (cm)	CFR (cm)	N PP totali	di cui IT	di cui >IT	cerro	castagno	ornello	altro	N PP	di cui IT	di cui >IT	cerro	castagno	ornello	altro	Martellata di cui
6	18	110	110		25	8	50	27				25	8	50	27	
10	30	164	164		61	41	38	24	2	2		61	41	38	22	
12	38	149	149		71	42	25	11	7	7		68	40	25	9	
13	42	48 art. 37 c.1														
14	44	141	141		50	47	42	2	6	6		50	45	40		
16	50	90	90		55	25	10		5	5		50	25	10		
18	56	60	60		34	21	5		3	3		31	21	5		
20	62	43	43		20	19	2		6	6		18	17		2	
22	68	25	25		18	5	2		3	3		15	5	2		
24	74	15	15		3	5	7		15	15		3	5	7		
26	82	13	13		8	3	2		13	13		8	3	2		
28	88	2	2		2	2			2	2						
30	94	8	8		8				8	8		8				
32	100	12	12		7	2	3		10	10		5	2	3		
34	106	5	5		3	2			5	5						
36	112	2	2		2				2	2		2				
38	118	6	6		4	4	2		4	4		4	2	2		
40	126	4	4		4	2	2		4	4		2				
42	132	5	5		3		2		5	5		3				
48	150	2	2		2				2	2		2				
50	156	4	4		2		2		4	4		2				
52	162	3	3		3				3	3		3				
TOTALE		863	810	53	383	222	192	66	59	32	27	35	10	8	6	2
Area modello		100%	93,9%	6,1%	44,4%	25,7%	22,2%	7,6%	100%	54,2%	45,8%	59,3%	16,9%	13,6%	10,2%	8%
TOTALE/ha		1463	1373	90	649	376	325	112	100	54	46	59	17	14	10	3
TOTALE bosco		28403	26657	1746	12605	7307	6320	2173	1944	1053	891	1155	330	264	198	66
Area Basim.		%	SPECIE PREDOMINANTE													
10,063	55,49%	(quella con maggiore Area Basimetrica)														
4,279	23,60%	cerro														
3,333	18,38%	castagno														
0,460	2,54%	ornello														
		altro														
ALTRE ESSENZE	N.	NOTE														
comiolo	56	CFR cm -18(n. 25)-30(n. 20)-38(n. 7)-44(n. 2)-62(n. 2)-														
acero	10	CFR cm -18(n. 2)-30(n. 4)-38(n. 4)-														
Totale	66															
linea	43	separa le piante di polloni con circonferenza minore														



Dott. Agr. Amadei Pierluigi


Committente:

COMUNE DI LATERA

Oggetto:

PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

SCHEDE DI RILEVAMENTO DELL'AREA MODELLO DI mq 5900 del 30/6/2020 (elaborazione del 28/4/2020) ESTESA ALL'INTERA AREA BOSCAIA DI HA 17.6946										LATERA		Macchia delle Piagge													
Area Modello		2pf101PG		S.(%)		3,3%		Bosco di		Com/loc:		LATERA		Macchia delle Piagge											
DIAM (cm)	CFR (cm)	PIEDILISTA DI CAVALLETTAMENTO						PIEDILISTA DI MATRICINATURA						PIEDILISTA DI TAGLIO E MARTELLATA											
		N PP totali	di cui 1T	di cui >1T	cerro	castagno	orniello	altro	N PP	di cui 1T	di cui >1T	cerro	castagno	orniello	altro	N PP	di cui 1T	di cui >1T	cerro	castagno	orniello	altro	Martellata di cui		
6	18	3299	3299		750	240	1500	810							3299	3299		750	240	1500	810				
10	30	4918	4918		1829	1230	1140	720							4839	4839		1829	1230	1140	660				
12	38	4469	4469		2129	1260	750	330							4239	4239		2039	1200	750	270				
13	42																								
14	44	4229	4229		1500	1410	1260	60							4049	4049		1500	1350	1200					
16	50	2699	2699		1649	750	300								2549	2549		1500	750	300					
18	56	1799	1799		1020	650	150								1709	1709		930	650	150					
20	62	1290	1290		600	570	60	60							1110	1110		540	510	60					
22	68	750	750		340	150	60								660	660		450	150	210					
24	74	450	450		90	150	210								450	450		90	150	210					
26	82	390	390		240	90	60								390	390		240	90	60					
28	88	60	60		60	60																			
30	94	240	240		240	240									240	240		240	240						
32	100	360	360		360	210	60	90							300	300		150	60	90					
34	106	150	150		150	90	60																		
36	112	60	60		60	60									60	60		60	60						
38	118	180	180		180	120	60								120	120		120	60	60					
40	126	120	120		120	60	60																		
42	132	150	150		150	90	60																		
48	150	60	60		60	60									60	60		60	60						
50	156	120	120		120	60	60																		
52	162	90	90		90	90																			
TOTALE		863	810	53	383	222	192	66							804	778	26	348	212	184	60				
Area modello		100%	93,9%	6,1%	44,4%	25,7%	22,2%	7,6%							100%	97%	3%	43,3%	26,4%	22,9%	7,5%			0%	
TOTALE/ha		1463	1373	90	649	376	325	112							1363	1319	44	590	359	312	102				
TOTALE bosco		25883	24293	1590	11487	6660	5760	1980							24114	23334	780	10438	6360	5520	1800				
Area Basim.		%	SPECIE PREDOMINANTE																						
		A. B.	(quella con maggiore Area Basimetrica)																						
		301.843	55,49%	cerro												n. pp/ha									
		128.365	23,60%	castagno												Descrizione della mazzorazione									
		99.978	18,38%	orniello												PAIR3-R4									
		13.804	2,54%	altro												Aree rispetto fossi									
		ALTRE ESSENZE														Aree di rispetto strade									
		13.804	2,54%	NOTE												Aree di rispetto strade									
		1680	3,00%													TOTALE MAGGIORAZIONE									
		300	0,54%													TOTALE ASSOLUTO BOSCO UTILIZZATO									
		0	0,00%													TOTALE ASSOLUTO BOSCO UTILIZZATO									
		1979	3,59%													TOTALE ASSOLUTO BOSCO UTILIZZATO									
		43	0,17%	separa le piante di polloni con circonferenza minore o maggiore della circonferenza media												TOTALE ASSOLUTO BOSCO UTILIZZATO									
		1902	1083	819	1128	322	258	194	17,69,46								TOTALE ASSOLUTO BOSCO UTILIZZATO								


	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Tenuto conto delle maggiorazioni richieste nelle particolari aree sopra descritte per realizzare una densità di matricinatura di 100 allevi per ettaro per le restanti e più rappresentative aree sarà necessario preservare dal taglio 1902 soggetti distribuiti in 1083 piante del turno e 819 di oltre turno tra cerro, castagno ed altre essenze.

Come piante dovranno essere scelte preferibilmente piante da seme (allo scopo di mantenersi longeve, vigorose e poco soggette a marciumi alla base con l'invecchiamento) o, in assenza di queste, da pollone, tra le specie vegetali di maggiore valore economico ed ambientale; esse associano diversi parametri ritenuti positivi per il buon mantenimento del bosco tra cui la forma, il portamento (mediante una copertura leggera ed una chioma non troppo espansa per opprimere poco i polloni ed i soggetti da seme mediante ombreggiamento diretto), la vigoria, resistenza meccanica e fisiologica nei confronti del vento (trovandosi isolate dopo il taglio dei polloni circostanti) e lo stato sanitario secondo quanto indicato nelle prescrizioni.

All'interno dei lotti dovranno essere preservate tutte le piante di faggio. In particolare si allega i. N.O. dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo.

- le piante matricine da rilasciare, **in numero mediamente pari almeno a 100 per ettaro**, dovranno essere scelte tra le piante migliori, di maggior diametro (il diametro "a petto d'uomo" degli allevi rilasciati a dote del bosco dovrà essere almeno pari al diametro medio individuato tramite i rilievi delle aree di saggio riportate in progetto), nate preferibilmente da seme e distribuite possibilmente in modo uniforme; le piante rilasciate a dote del bosco dovranno essere distribuite tra le specie e le classi di età secondo quanto stabilito nel piedilista di matricinatura allegato alla presente autorizzazione;
- in aree di significativa estensione dove la maggiore presenza di oltretutto dovesse determinare una forma di governo diversa dal ceduo matricinato - assimilabile al ceduo composto o alla fustaia transitoria - dovrà essere rispettata e mantenuta l'attuale struttura del soprassuolo, scegliendo opportunamente il numero delle piante che rimarranno a dote del bosco e la loro distribuzione in classi di età;
- prima dell'inizio delle operazioni di taglio sia preferibilmente eseguita la marcatura con vernice indelebile di tutti gli allevi e le matricine da riservare di cui ai punti precedenti, adottando la simbologia convenzionale (un anello a "petto d'uomo" per gli allevi, tre punti "a petto d'uomo" più uno al piede per le matricine di oltre turno);
- nelle aree in cui il ceduo quercino versa in cattive condizioni fitosanitarie, presentando diffusi attacchi di *Biscogniauxia mediterranea* (cancro carbonioso delle querce) l'intervento proposto dovrà avere carattere principalmente fitosanitario e durante l'utilizzazione boschiva si dovranno seguire tutte le corrette norme di igiene selvicolturale atte a limitare la diffusione dell'inoculo; inoltre il taglio dovrà essere effettuato in basso sulle ceppaie, il più vicino possibile al terreno e, dove necessario a restituire vigore alle ceppaie, si dovrà operare con la succisione o la tramarratura delle stesse;
- dovrà essere mantenuta la composizione delle specie sia dominanti che secondarie costituenti il popolamento boschivo e sarà utile, ai fini dell'incremento della biodiversità, della produzione di legname da opera e delle capacità trofiche del bosco, che vengano preservati dal taglio, ove presenti, alcuni esemplari delle specie autoctone produttrici di legname pregiato e delle essenze, arboree o arbustive, i cui frutti sono appetibili dalla fauna selvatica;
- l'abbattimento delle piante dovrà essere realizzato mediante un taglio netto effettuato il più in basso possibile sulla ceppaia in modo da formare un piano di taglio regolare e leggermente inclinato ed evitando di creare concavità dove può ristagnare l'acqua piovana; per le piante di età superiore a due turni, debitamente martellate, il taglio dovrà essere effettuato comunque al di sopra del timbro del martello forestale, che dovrà rimanere ben visibile dopo il taglio;
- dovranno essere preservate dal taglio eventuali formazioni rupestri ed esemplari arborei secolari di particolare pregio monumentale ed ecologico ed andrà opportunamente salvaguardata, compatibilmente con le operazioni di esbosco, la vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e le piante presenti nelle radure;
- sia salvaguardata la vegetazione appartenente alle specie protette ai sensi della L.R. 61/74; inoltre devono essere preservati al taglio tutti gli individui appartenenti alla specie *faggio*;
- dovrà essere rilasciata almeno una pianta per ogni ettaro di superficie utilizzata, o loro frazione, da destinare ad invecchiamento indefinito; gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggiore età presenti nella superficie interessata dall'intervento, scelti tra le piante in buono stato vegetativo e non soggette a fitopatie;
- particolare attenzione dovrà porsi inoltre alle sponde dei corsi d'acqua, anche se temporaneamente asciutti, in corrispondenza di una fascia di m 20 su ciascuna sponda; in questa area andranno conservati gli ecosistemi presenti e garantita la loro funzionalità; dovrà essere inoltre rilasciata a copertura una buona fascia della vegetazione, preservando la vegetazione arbustiva presente ed adottando un rilascio pari almeno a 140 piante ad ettaro; i polloni e le matricine rilasciate in questa fascia dovranno essere scelti tra le piante che garantiscano una buona stabilità; dovrà essere mantenuta la composizione delle specie presenti in questa fascia, soprattutto se tipiche della vegetazione ripariale; alla conclusione delle operazioni di taglio l'alveo dovrà essere lasciato sgombero da qualsiasi residuo

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

dell'utilizzazione boschiva; naturalmente i polloni rilasciati all'interno di queste fasce non dovranno rientrare nel calcolo della matricinatura media da rilasciare sul resto del soprassuolo, che dovrà essere comunque conforme a quanto prescritto in precedenza;

- è fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco e di eseguire qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno al suolo, al soprassuolo ed all'ambiente naturale;
- si richiama al rigoroso ed assoluto rispetto delle vigenti norme in materia forestale con particolare riferimento al vigente Regolamento di Attuazione della L.R. 39/02, in particolare per quanto concerne le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco dei prodotti residui del taglio boschivo;
- onde evitare rischio di incendio si rammenta l'obbligo di adozione delle prescrizioni impartite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di prevenzione degli incendi ed in particolare si prescrive:

- la perimetrazione, con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri, dei terreni di proprietà del richiedente e confinanti con il bosco in oggetto, quando sugli stessi siano presenti stoppie e/o altro materiale erbaceo ed arbustivo facilmente infiammabile;

- il divieto di accumulo ed abbandono del materiale di risulta del taglio e, data la sua elevata infiammabilità, se ne prescrive entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di taglio, l'allontanamento dall'area interessata dalle operazioni colturali; è consentito lo spandimento omogeneo sul posto solo del materiale avente un diametro massimo di 5 cm ed avente una lunghezza massima di 1 m, avendo comunque cura di non formare cumuli di altezza maggiore ad 1 m; in ogni caso nessun residuo del taglio andrà abbandonato nell'alveo di corsi d'acqua, strade, piste sentieri e fasce antincendio;

- nelle vie di esbosco e nei piazzali d'imposto sia effettuato il ripristino della vegetazione eventualmente danneggiata, mediante il reimpianto delle specie autoctone presenti;
- siano rispettati tutti i diritti di terzi eventualmente interessati dagli interventi previsti;
- l'interessato si impegni comunque ad interrompere le operazioni colturali ovvero a realizzare tutti gli interventi che gli verranno imposti per favorire un buon sviluppo del bosco e la conservazione degli habitat e delle specie protette, qualora si dovessero riscontrare condizioni avverse determinate dall'intervento eseguito o in corso di esecuzione;
- l'interessato si impegni a comunicare la data di inizio dell'utilizzazione boschiva in oggetto, almeno cinque giorni prima dell'avvio dei lavori, alla Stazione della Regione Carabinieri Forestale "Lazio" competente per territorio ed ai competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo; al termine dell'utilizzazione l'interessato è altresì obbligato a comunicare la fine dei lavori;
- l'interessato si impegni a comunicare all'utilizzatore le prescrizioni impartite con il presente atto affinché possa rispettarle in fase di esecuzione del taglio;
- sia rispettata, in fase di esecuzione dell'utilizzazione boschiva, la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 4

Modalità di esecuzione della gara

La vendita avrà luogo a mezzo asta pubblica o licitazione privata nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della commissione darà luogo lettura del capitolato d'oneri e del bando di gara e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 5


Documentazione per la partecipazione alla gara

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare:

- 1) **L'offerta** in lingua italiana, redatta su carta da bollo competente, contenente la misura del valore offerto, in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile ed estesa dal titolare dell'impresa boschiva o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo;

L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con le indicazioni del mittente, l'oggetto dell'appalto, il giorno e l'ora della gara.

- 2) **Una dichiarazione su carta resa legale**, sottoscritta dal titolare dell'impresa boschiva o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo con la quale si attesti che

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

- a) la ditta ha preso visione degli atti progettuali e del presente Capitolato d'Oneri, ed di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi ;
 - b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 24 comma 1 della direttiva n. 93/37/CEE;
 - c) di non avere rapporti di collegamento o controllo con altre ditte concorrenti, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. così come sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 09/04/91 n. 127;
 - d) Di non aver riportato condanne e di non aver in corso accertamenti da parte dell'Ispettorato Provinciale del lavoro, dell'USL e dell'INAIL per la violazione della vigente normativa in materia di collocamento, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 3) **Un Certificato rilasciato dalla CCIAA** da cui risulti l'iscrizione dell'impresa come Ditta Boschiva, in data non anteriore a 3 mesi a quella della gara; in caso di società regolarmente costituite, in detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base agli atti depositati presso la CCIAA stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la Legale Rappresentanza della società.
 - 4) **Un Certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato** del territorio nel quale esercitano la loro attività, in data non anteriore a tre mesi a quella della gara
 - 5) **Un Certificato del Casellario Giudiziale** (per il titolare dell'impresa o per il legale rappresentante in caso di società/cooperativa)
 - 6) **Un Certificato della Cancelleria del Tribunale Fallimentare** dal quale si evince che l'impresa boschiva non si trova in che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, e non ha presentato domanda di concordato e che non si sono verificati nel quinquennio anteriore alla data della gara procedure di fallimento, Amministrazione controllata, o concordato preventivo o liquidazione
 - 7) **Una Quietanza di un Deposito provvisorio** a favore dell'ente appaltante, ammontante a £....., in EUROda presentare:
 - a) in contanti presso la tesoreria dell'Ente appaltante;
 - b) assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente appaltante;
 - c) altri modi consentiti dalla legge


Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio risultasse successivamente insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura indicata dall'Ente appaltante, mentre se risultasse in eccesso, l'Ente proprietario del bosco dovrà restituire al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto.

Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze ed incameramenti previsti nell'art. 25 del presente capitolato.

L'ente proprietario renderà noto, prima dell'esperimento della gara, gli oneri (sia pure approssimativi) a carico del deliberatario per le spese di
 - 8) **Una Procura speciale** nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.
 - 9) **Posizione attiva presso l'INPS e l'INAIL;**
 - 10) **Capacità tecnica adeguata** (elenco delle attrezzature a disposizione per lo svolgimento dei lavori in caso di aggiudicazione);
 - 11) **Esperienza acquisita** mediante esecuzione di lavori della stessa tipologia per Enti Pubblici Enti misti, territoriali morali e/o Privati di importo almeno pari a quello di gara, comunque subordinata al soddisfacimento del requisito di cui al precedente punto 4;
 - 12) **Adeguata copertura tecnica** agli effetti del Testo Unico per la sicurezza DLgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.: la ditta ha l'obbligo di redigere il PVR (piano valutazione rischi) nel caso di unica ditta presente nel cantiere, mentre qualora la stazione appaltante autorizzi la presenza di più ditte (subappalto) la ditta affidataria deve redigere il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti);
 - 13) **Qualunque altra documentazione o dichiarazione che l'Ente Appaltante** (proprietario del bosco) **ritenga opportuna integrare** al presente Capitolato d'Oneri e che verrà inserita in aggiunta nel Bando di Gara per l'appalto o la licitazione privata.

I certificati di cui 1 punto 3-4-5-6 possono essere sostituiti da una dichiarazione su carta legale o resa tale per la partecipazione alla gara. Detti certificati dovranno esseri rimessi in originale nelle mani dell'Ente appaltanti prima della stipula del contratto.

L'Ente Appaltante dovrà redigere un bando di gara nel rispetto delle disposizioni imposte dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Ordinario n. 107, anche ignorando quanto riportato nel presente articolo. In tal caso, pur se se in contrasto, farà fede quanto riportato nel bando dell'Ente Appaltante e quindi l'art. 5 diviene automaticamente abrogato.

Art. 6

Soggetti non ammesse alla gara

Non possono essere ammessi alla gara:

1. coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualsiasi motivo;
2. coloro che non abbiano corrisposto a detto ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite

Art. 7

Esclusione dall'asta

Verranno esclusi dalla gara coloro che non hanno inoltrato (perché carente od incompleta) la documentazione necessaria per l'esecuzione della gara di cui all'art. 5 e i soggetti di cui all'art. 6 del presente Capitolato d'Oneri. Inoltre, l'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8

Obblighi per il deliberatario

Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte approvazioni superiori.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipula del contratto il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ed alcun indennizzo di sorta

Art. 9

Adempimenti ed obblighi successivi alla gara

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal presidente della commissione di gara, dall'Ufficiale Rogante, dall'Aggiudicatario e da 2 testimoni terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'Atto Pubblico. Non volendo e non potendo, l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e gli sarà notificata a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnato una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata da copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere a tutti gli effetti del contratto domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.


Art. 10

Creazione del deposito cauzionale

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro 10 giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Cassa esattoriale dell'Ente un deposito cauzionale in numerario o in titolo di stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto (oltre la garanzia pari all'importo residuo da versare al netto della I° rata). Tale deposito dovrà essere comunque vincolato a favore dell'Ente proprietario e potrà avvenire

- a) in contanti presso la tesoreria dell'Ente appaltante;
- b) assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente appaltante;
- c) mediante fedejussione bancaria o assicurativa;
- d) altri modi consentiti dalla legge

In caso di morte o fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Art. 11

In caso di mancata costituzione del deposito cauzionale

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senza altro recidere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata r.r. e disporre liberatamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio a seguito per concorrere alla gara.

Art. 12

A) Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo raccomandata r.r. l'amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 20 giorni il materiale venduto. Compila dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per il territorio che provvederà a comunicare il giorno entro detto termine, in cui il proprio incaricato alla presenza di un rappresentante dell'Ente previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà a detta consegna. L'incaricato dell'ispettorato ripartimentale, darà atto nel relativo verbale, firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'ente e da 2 testimoni, dai termini e segnali che ne fissano l'estensione delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare, per riservare, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto di legname, e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco a norma del successivo art. 16

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale, ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'ispettore ripartimentale competente lo ritenga opportuno, vi potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga nei termini stabiliti dai precedenti commi del presente Articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e consegna derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli affetti da ventesimo giorno dell'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito precauzionale e quello provvisorio.

B) Cantiere forestale

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge forestale, sia l'area ricompresa all'interno dei confini della superficie oggetto di utilizzazione, sia la viabilità, che i depositi temporanei e gli impianti a servizio dell'utilizzazione, anche se situati all'esterno dell'area di utilizzazione stessa, ma all'interno del bosco, costituiscono il cantiere forestale.

2. Prima dell'avvio dei lavori l'interessato deve provvedere:


a) al confinamento dell'area interessata dall'utilizzazione, secondo le consuetudini locali oppure mediante anellatura con vernice indelebile delle piante al margine che rimangono a dote del margine stesso, tranne nei casi in cui i confini sono chiaramente ed inequivocabilmente individuabili;

b) ad apporre la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi e per gli effetti del Testo Unico per la sicurezza DLgs 09/04/2008 n. 81 (concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) lateralmente alla strada principale di accesso al cantiere forestale, qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di una proprietà privata o di fondi chiusi al libero accesso.

3. A conclusione dei lavori, l'interessato deve ripristinare, sistemare e ripulire l'area di intervento e rimuovere la cartellonistica affissa.

4. All'interno dei cantieri forestali vige il divieto di accesso a coloro che non assolvono, in forma diretta o indiretta, funzioni connesse all'esecuzione dell'intervento stesso.

5. Durante le operazioni di taglio dovranno essere adottati tutti i criteri di messa in sicurezza del cantiere forestale, tutelando il personale addetto alle operazioni di taglio e degli eventuali passanti nelle aree oggetto d'intervento.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Art. 13

Modalità di pagamento del bosco ed interessi legali

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'ente stesso secondo le modalità stabilite dall'ente appaltante proprietario nel contratto di compravendita.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'ente gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre il mese, l'ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14

Tagli che si protraggono oltre la stagione silvana

Qualora dalla data del contratto di vendita all'inizio del taglio intercorreranno uno o più periodi estivi, la ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento dell'incremento legnoso.

Art. 15

Comunicazione di inizio taglio

L'aggiudicatario dovrà indicare all'ente, al Coordinamento Provinciale ed alla stazione forestale il giorno in cui verranno iniziati i lavori nel bosco. Per tale omissioni sarà applicata a carico del deliberatario una penale di 258,23 € (duecentocinquantotto/23 euro), (pari a £ 500.000 (cinquecentomila)).

Art. 16

Durata del taglio e dell'esbosco dei prodotti legnosi

Salvo proroghe concesse, il taglio delle piante dovrà essere terminato improrogabilmente il periodo di validità dell'autorizzazione (che non può eccedere mai oltre 2 stagioni silvane a decorre dalla data di rilascio del N.O. dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per il territorio), anche in caso di ritardi nella consegna fiduciaria del bosco, come da delibera regionale dell'Assessorato all'Ambiente. Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgombrati entro i termini su indicati e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombrato e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.


Nel caso che l'intervento sia rivolto esclusivamente alla sola fustaia, con una finalità di diradamento, di tagli successivi (di preparazione, sementazione, sgombero o secondario), taglio a scelta (su soprassuoli disetanei o tendenti alla disetaneizzazione) o interventi di carattere sanitario, in assenza di vincoli specifici quali SIC-ZPS e salvo non venga espressamente prescritto diversamente dalle autorità competenti nel relativo Nulla Osta, l'utilizzazione del bosco non potrà iniziare prima che dette autorità competenti si siano espressi positivamente nei confronti del taglio di detto bosco; esso potrà protrarsi ininterrottamente fino alla data prevista nel Nulla Osta stesso rilasciato dalle autorità competenti.

Il taglio, in questo caso, non potrà iniziare prima del 15 di ottobre e comunque non prima che le autorità competenti si siano espressi positivamente nei confronti del taglio; esso dovrà terminare entro il 15 di aprile dell'anno solare successivo a quello della data di inizio, salvo riduzioni o proroghe autorizzate dagli Organi Competenti in materia come specificato anche nell'allegato assegno e stima e salvo gli accordi stipulati tra la Ditta aggiudicataria e l'Ente proprietario del bosco.

L'esbosco, che dovrà completarsi entro il termine ultimo per l'esecuzione dei tagli, non potrà oltrepassare 30 giorni successivi dalla data di cessazione del taglio, anche nel caso di temporaneo accumulo di materiale legnoso in piazzole o chiare da dove eseguire lo sgombrato a patto che durante tale operazione non si arrechi danno al bosco stesso.

Tutto ciò è valido salvo limitazioni più restrittive disposte in termini di prescrizioni sul N.O. specialmente in aree SIC-ZPS o proroghe autorizzate dagli Organi Competenti in materia, salvo gli accordi stipulati tra la Ditta aggiudicataria e l'Ente proprietario del bosco con le modalità di cui all'art. 17 del presente Capitolato d'Oneri.

In particolare, in condizioni ordinarie, se la valutazione di incidenza o l'autorizzazione non prevede espressamente periodi di apertura e chiusura dei tagli differenti, per le aree SIC/ZPS ai sensi del DGR n. 533 "misure di conservazione transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle ZPS" come modificato dal DGR 16 maggio 2008, n. 363 e dal successivo DGR 17 dicembre 2009, n. 928 "Rete Europea Natura 2000: Misura di conservazione obbligatorie da

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

applicarsi nelle zone di protezione speciale” sostituite integralmente dalla D.G.R 16 dicembre 2011, n. 612 l'utilizzazione dei **cedui** dovrà terminare, nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C punto 2 delle regolamentazioni lettera d) entro il 15 aprile mentre per quella dell'**alto fusto** dovrà terminare, nel rispetto di quanto disposto nelle regolamentazioni dell'allegato C punto 2 e 3 lettera c) entro il 30 marzo o 14 aprile e lo sgombrò del materiale legnoso entro tale data per le quote altimetriche inferiori o superiori ai 1000 m. A partire da questa data, fino al 31 luglio per quote altimetriche inferiori a 1000 m s.l.m. o nel periodo al 15 luglio per quelli superiori a 1000 m s.l.m., è vietata qualunque attività lavorativa anche di sezionatura del materiale legnoso che preveda l'utilizzo con mezzi a motore e di conseguenza è sospesa l'esecuzione degli interventi di fine turno ed intercalari al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili.

Art. 17

Proroga al taglio ed all'esbosco dei prodotti legnosi

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 16 per il taglio può essere richiesta previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale competente per la Provincia in cui ricade il taglio e se necessaria la valutazione di incidenza dell'Ufficio VIA della Regione Lazio, mentre lo sgombrò dei prodotti legnosi prima dello scadere dei termini stessi nei modi e nei tempi di cui all'art. 22 punto A del presente capitolato.

Art. 18

Impossibilità di cessione di diritti e doveri sul bosco

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'amministrazione dell'ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 19

Obblighi per l'aggiudicatario

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia dalle norme stabilite nel presente capitolato, sia alle prescrizioni di massima e di polizia forestale sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 20

Collaudo

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli agenti forestali, giurisdizionalmente competenti possono procedere alla presenza dei rappresentanti dell'ente e dell'aggiudicatario al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la merca (per quanto possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.


Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore gli agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Per il collaudo, l'ente dovrà nominare comunque professionisti agroforestali nei modi di legge in merito soprattutto all'estensione della tagliata che, avvalendosi anche del lavoro svolto dagli agenti forestali (verbali, contravvenzioni e quanto altro), previo sopralluogo alla presenza dell'aggiudicatario eseguiranno operazioni di verifica sul bosco e redigeranno apposito verbale di collaudo. Oltre alla multa impartita dagli agenti, la ditta esecutrice dei lavori dovrà liquidare l'entità dei danni derivanti dall'applicazione delle penali riportate ne presente capitolato.

Art. 21

Divieti per l'aggiudicatario

E' proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare gli animali da tiro o altri.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Art. 22

A) Allestimento e sgombero della tagliata

Al termine dell'utilizzazione la tagliata dovrà risultare sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione, comprese i nastri utilizzati per la delimitazione delle aree di saggio. In particolare ai sensi dell'art. 67 del Regolamento Forestale va precisato che:

1. Nei cedui l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentrazione deve essere completato nel tempo più breve possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dal termine della stagione silvana, ovvero precedentemente all'avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi.
2. È ammesso lo sgombero delle tagliate dal letto di caduta delle piante anche oltre il termine di cui al comma 1, previa comunicazione scritta al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, purché questo sia eseguito mediante muli e con materiale trasportato a soma, oppure mediante gru a cavo, canalette, risine, fili a sbalzo, ecc., eccetto che con i mezzi e gli strumenti vietati nel periodo a rischio di incendi, avendo avuto cura di rimuovere il materiale abbattuto e di risulta da sopra le ceppaie precedentemente alla ripresa vegetativa. Ai fini del concentrazione del materiale abbattuto non possono utilizzarsi le matricine rilasciate a dote del bosco quale punto di appoggio per la formazione della catasta temporanea.
3. Nelle fustaie l'allestimento e lo sgombero delle tagliate, almeno fino ai punti di concentrazione, deve concludersi precedentemente al periodo di disseminazione delle piante immediatamente successivo all'anno di esecuzione dell'intervento di utilizzazione.
4. Entro i termini di cui al comma 1, i residui legnosi delle lavorazioni del diametro minimo superiore a cinque centimetri devono essere allontanati dalla tagliata, mentre i residui di diametro massimo inferiore a cinque centimetri devono essere:
 - a) concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati;
 - b) lasciati sparsi sul letto di caduta, ridistribuiti in loco, con le modalità tali da non costituire pericolo la propagazione di eventuali incendi (art. 67 del R.R. n. 7/2005) fatte salve le ceppaie e la rinnovazione esistente, ridotti in lunghezza di dimensione non superiore a 100 centimetri, oppure, concentrati negli spazi liberi da novellame o ceppaie, avendo cura di evitare cumuli che superino i 100 centimetri di altezza;
 - c) raccolti e conferiti ad idonei impianti di recupero di materiale di scarto vegetazionale (art. 42 della L.R. n. 39/2002). Si rammenta che l'eventuale abbandono del frascome sul letto di caduta, oltre a risultare potenzialmente dannoso per la rinnovazione agamica, può favorire eventuali incendi o rendere difficile lo spegnimento.
5. È obbligatorio rimuovere ed allontanare nel più breve tempo possibile i residui delle lavorazioni di qualsiasi dimensione da alvei di corsi d'acqua, fossi, torrentelli, canali, strade, piste, mulattiere, sentieri e fasce antincendio. Per il materiale di risulta degli interventi eseguiti per motivi fitosanitari si adottano le disposizioni specifiche in relazione al tipo di parassita. Il materiale di risulta degli interventi nelle aree di pertinenza deve essere asportato entro trenta giorni oppure gestito secondo le modalità indicate dal comma 4. La gestione del materiale di risulta deve comunque effettuarsi coerentemente con le disposizioni previste ai fini della prevenzione degli incendi boschivi.
6. Al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname, le tagliate e le altre aree utilizzate per le operazioni, devono essere ripulite da qualsiasi genere di materiale non legnoso depositato durante l'attività di taglio boschivo.

B) Modalità di esecuzione dei tagli

Il taglio delle piante di alto fusto e delle ceppaie del ceduo dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con ferri ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa e senza lacerare la corteccia. Dovrà inoltre praticarsi in prossimità del colletto ciò quanto più rasoterra è possibile comprendendosi in tale operazione anche la ribassatura delle ceppaie: ove dovessero esistere esisti di tagliate effettuate precedentemente senza rispettare i criteri previsti e tali da compromettere uno sviluppo ottimale dei polloni, le ceppaie vanno sistemate al fine di consentire una ripresa dei polloni deperenti (art. 66 del R.R. n. 7/2005).


E' consentito l'uso delle seghe meccaniche e delle seghe a mano, perfettamente affilate purché il taglio sia eseguito in modo che la corteccia non resti slabrata e la superficie di taglio risulti liscia.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assegno dell'amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Comunque per le piante martellate, il taglio dovrà avere luogo al disopra dell'impronta del martello.

Ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Forestale vanno inoltre tenute in considerazione i seguenti aspetti:

1. In tutti i boschi, durante qualsiasi operazione o intervento culturale, devono essere evitati danni al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco, adottando i possibili accorgimenti tecnici, tecnologici ed organizzativi disponibili.
2. È vietato il taglio cosiddetto a saltamacchione ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo degli assortimenti commerciabili o solo di alcuni di essi. È fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante, i polloni secchi, malati, stroncati, fatti salvi i seguenti casi:
 - a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricinature più intensive rispetto alle densità minime previste;

c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui.

3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. È vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio. Nel taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia. Il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello del ceduo.

4. Il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta di neve e massi; in questo caso il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.

5. L'ente competente può vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo; mentre può imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni da strascico.

C) Concentramento ed esbosco dei prodotti

Ai sensi del Regolamento forestale:

1. Il concentramento mediante rotolamento e strascico è permesso soltanto dal letto di caduta al punto di concentramento, sia esso su strada, pista, mulattiera, carrareccia, condotta, piazzale temporaneo o altro punto interno all'area in utilizzazione e comunque fino al punto più vicino per la successiva fase di esbosco, oppure all'aia dove si effettua la carbonizzazione. Qualora si dovesse eseguire il concentramento a strascico col verricello, per evitare che le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi provochino danni al terreno, devono essere usati appositi scudi di protezione, mentre nell'esbosco le teste del carico devono essere sollevate da terra.

2. L'esbosco o trasporto dei prodotti dal punto di concentramento all'imposto o piazzale temporaneo di deposito, può avvenire tramite trattori e rimorchi forestali, teleferiche, condotte e animali da soma attraverso strade, piste, condotte e canali di avvallamento già esistenti o approntati all'uopo, evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione. Tale operazione deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura della stagione di taglio, ad eccezione del materiale legnoso di conifere scortecciato e di quello concentrato in imposti permanenti, per i quali non ci sono scadenze, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dall'ente competente per motivi di prevenzione fitosanitaria e prevenzione degli incendi boschivi.

3. Il concentramento e l'esbosco:

a) sono di norma consentiti mediante il transito dei trattori in bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo, alle ceppaie e non richiedano movimenti di terra, fatti salvi gli altri specifici divieti o limitazioni imposti dall'ente competente per particolari situazioni, quali rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, che si accertassero anche nel corso dei lavori;

b) sono di norma vietati lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale e lungo le strade aperte al transito ordinario, qualora si proceda al trascinarsi a strascico.

4. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico devono adottarsi tutti i possibili accorgimenti tecnici del caso per ridurre i danni alle infrastrutture ed alle opere connesse, nonché eseguire preventivamente i lavori di manutenzione necessari a mantenere in corso d'opera le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque. Al termine di ogni stagione silvana oppure di singoli lavori, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione.


5. Allorché le operazioni di esbosco non siano state completate precedentemente al periodo di massimo rischio di incendio, l'interessato deve attuare misure utili per evitare la diffusione del fuoco nelle aree in cui è depositato il materiale legnoso abbattuto.

6. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento o ripristino dell'area utilizzata e percorsa dalle macchine. L'esbosco ed il trasporto del legname per via funicolare aerea e per fluitazione deve eseguirsi in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 23

Obblighi per l'aggiudicatario

L'aggiudicatario a l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre ben visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Per le sotto-indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) 1,03 € (pari a £ 2.000) per ogni impronta cancellata;
- b) 0,52 € (pari a £1.000) per la mancata trascrizione del numero sullo specchio di ceppaia;
- c) 0,52 € (pari a £1.000) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni

Art. 24

Norme sull'abbattimento degli alberi

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciature a ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In casi di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del R.D.L. 30 Dicembre 1923 n. 3267, approvato con R.D. 16 Maggio 1926 n. 1126.

Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui deve essere effettuata la riceppatura oppure la tramarratura delle ceppaie vecchie e/o deperienti nonché il taglio dei monconi e dei polloni intristiti

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 25

Sospensione dei tagli

L'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per il territorio, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio ed anche lo smacchio, qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione della utilizzazione non in conformità alle norme contrattuali potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali, o chi per loro, salvo ratifica dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni e dell'Amministrazione dell'Ente con facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In caso che l'utilizzazione non sia più ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria e salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 26

Ripulitura della tagliata


Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi, l'aggiudicatario è soggetto a quanto stabilito in merito dalle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti e come specificato all'art. 22 del presente capitolato.

Art. 27

Ulteriori obblighi per l'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata affinché vi si possa transitare liberamente;
- b) a spianare la terra smossa per le operazioni permesse nell'otto boschivo;
- c) a riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro danno arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- d) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie ecc.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Art. 28

Impedimenti ed autorizzazione alla costruzione di manufatti

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata parere favorevole delle Autorità forestale che provvederà a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle nel termine stabilito dell'art. 16 del presente capitolato, trascorso tale periodo passeranno gratuitamente in piena proprietà all'Ente.

Art. 29

A) Misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate

Ai sensi dell'art. 93 del Regolamento Forestale:

1. E' sempre vietato accendere fuochi nel corso dell'anno per:
 - a) l'abbruciamento di materiale organico non riconducibile a materiale di risulta di attività agricole e forestali nonché di altro materiale non organico, nelle aree poste a meno di 200 metri dal bosco;
 - b) eseguire la gestione e la pulizia dei terreni pascolivi e/o rinnovare il cotico erboso.
2. Precedentemente il periodo di rischio di incendio e per la durata dello stesso gli interessati devono:
 - a) nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco;
 - b) nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiore asfaltate che ospitino traffico extra locale ed a ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza:
 - 1) alla conversione all'alto fusto del soprassuolo;
 - 2) alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;
 - 3) al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974;
 - 4) all'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.
3. I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri. Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
4. Il materiale di risulta dalle operazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'altro materiale morto suscettibile ad incendiarsi comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato. Tale situazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.
5. Gli enti pubblici competenti alla gestione delle pertinenze di cui al comma 2, lettera b) possono stipulare convenzioni con i soggetti proprietari o comunque detentori delle aree adiacenti e contigue ai fini della gestione e manutenzione dell'area di pertinenza.
6. Durante il periodo a rischio di incendio, l'utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'ente competente, che informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data del loro utilizzo.


B) Carbonizzazione

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Forestale:

1. E' consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti. Qualora occorra formare nuove aie, queste si prateranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo ed alla consistenza e stabilità del terreno. In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parte del bosco meno folte di piante.
2. Le aree preesistenti o di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o con palizzate.
3. Durante la preparazione del carbone, con carbonaia tradizionale, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti, muniti di strumenti idonei per lo spegnimento di eventuali focolai di incendio. Nei periodi di massimo rischio di incendio le carbonaie poste a distanze inferiori a 20 metri dal bosco non possono essere attivate.

C) Preparazione della brace e della carbonella

Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Forestale:

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

1. La preparazione della brace o carbonella non deve arrecare danno alle piante e alla ceppaie e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo di massima pericolosità disciplinato per legge.
2. Per la preparazione di cui al comma 1 gli interessati devono adibire degli spazi vuoti nel bosco, oppure strutture apposite nonché le piazze delle carbonaie. Gli interessati possono procedere alla preparazione della brace o della carbonella anche in assenza di strutture appositamente dedicate purché la eseguano in spazi vuoti nel bosco, fermi restando i limiti di cui al comma 1.

Art. 30

Autorizzazioni per l'apertura di strade o aie carbonili

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che saranno indicate dagli agenti forestali per il territorio.

L'eventuale carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti.

L'apertura di nuove aie carbonili o di vie nuove e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate alla autorizzazione del competente Ufficio Forestale.

Autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di 25,82 € (pari a £ 50.000).

Per ogni aia carbonile aperta pagherà una penale di 25,82 € (pari a £ 50.000).

Art. 31

Rispetto del novellame

Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sia stata danneggiata, pagherà una penale di 10,33 € (pari a £ 20.000); se il danno è da ritenersi inevitabile è di 51,65 € (pari a £ 100.000) se poteva essere evitato a stima del collaudatore.

Art. 32

Chiusura dei lavori

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata alla eventuale antecedente data di utilizzazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante da un Funzionario del Corpo Forestale dello Stato o da un Tecnico abilitato da questo designato entro sei mesi dalla data di chiusura delle utilizzazioni. L'aggiudicatario e un rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di perizia contrattuale non soggetto ad appello o a ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

In rappresentanza dell'Ente può essere nominato un Tecnico Abilitato (agronomo). In tal caso, salvo quanto diversamente disposto nel bando, la nomina deve essere eseguita entro 6 mesi dalla data di chiusura delle utilizzazioni riducibile a 15 giorni nel caso di nomina dello stesso progettista che ha eseguito di merca e/o assegno stima.

Art. 33


Indennizzi sui danni arrecati al bosco dopo il collaudo

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e degli altri addebiti ivi contenuti.

Art.34

Modalità di pagamento degli indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penali saranno pagata al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 24 in caso di ritardo l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Art. 35

Responsabilità dell'aggiudicatario sui danni arrecati (assicurazioni)

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli Istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 35 bis

Responsabilità dell'aggiudicatario sull'incolumità dei lavoratori: PVR/DUVRI

L'aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori, deve redigere il PVR (piano valutazione rischi) nel caso di unica ditta presente nel cantiere, mentre qualora la stazione appaltante autorizzi la presenza di più ditte (subappalto) la ditta affidataria deve redigere il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenti) con le modalità riportate nel Testo Unico per la sicurezza DLgs 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, anche se non espressamente previsto nel Bando di gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto.

Tale documento deve essere inviato una copia all'Ente appaltante (che lo metterà a disposizione direttore della sicurezza appositamente nominato) ed una copia agli Uffici di Controllo (ASL) per verificarne la validità.

Sono valide e quindi dovranno essere rispettate tutte le norme attualmente in vigore che disciplinano tale materia.

Art. 36

Punti di deposito di proprietà non dell'Ente

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 37

Periodo in cui l'aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati

L'aggiudicatario sarà responsabile dalla consegna del bosco fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rilevando l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità a riguardo.

Art. 38

Riconsegna del bosco


Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà regolata ogni pendenza amministrativa sia verso i terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente salvo quanto disposto dagli articoli 34 e 36.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 39

Valutazioni dei danni non previsti nel capitolato d'onori

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole a condizioni del presente capitolato che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Art. 40

Norme non previste nel capitolato d'oneri

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18.11.23 n. 2440 e del Regolamento del 23.05.24 n. 827.

Art. 41

Approvazione del capitolato d'oneri

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto dell'art. 5 è subordinata al rilascio da parte dello aggiudicatario della presente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

“Agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli contenuti nel suo esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente”.


.....

Per la ditta aggiudicataria (Timbro e firma)

Per l'Ente Appaltante

.....

.....

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 42

Piante da tagliare e piante da riservate al taglio

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio tutte i polloni e le matricine di latifoglie mercati con anello a petto d'uomo (piante del turno), con tre punti ed un punto al piede (piante di oltre turno) e con doppio anello (contromarca di confine) con vernice. In caso di aree non matricinate dovranno essere seguite le indicazioni di cui all'art. 43 che per il bosco in questione appaiono presenti e tutte le indicazioni contenute all'art. 3, anche in merito al differente trattamento da praticarsi nelle diverse aree omogenee.

E' fatto obbligo riservare a taglio tutte le altre specie arboree ed arbustive presenti nella particelle forestali come: ciliegio, tiglio, sorbo ecc. che producono frutti od infruttescenze carnose appetite dalla fauna selvatica. Dovranno essere salvaguardati anche esemplari di agrifoglio e di altre specie protette eventualmente presenti (L.R. 61/74).

Dovranno essere preservate dal taglio anche le formazioni rupestri che non appesantiscano eccessivamente il soprassuolo e i soggetti arborei isolati presenti nelle radure e tutte le piante di faggio anche erroneamente martellate.

Quando possibili tra le riserve dovranno essere reclutate alcuni esemplari di specie autoctone produttrici di legname pregiato da opera.

Massima attenzione dovrà essere rivolta, durante l'esbosco, alla vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e alle piante presenti nelle radure.

In zone SIC/ZPS, quando rilasciate, è fatto divieto eseguire tagli internamente alle isole di biodiversità ed in loro assenza delle piante rilasciate ad invecchiamento indefinito. Fuori da tali aree, nella superficie oggetto di utilizzazione, dovranno essere preservati dal taglio anche gli esemplari arborei costituenti un ricovero per la fauna selvatica silvestre, con particolare riguardo a quelli ospitanti eventuali nidi di piciformi e/o di rapaci.

L'acquirente deve riservare tutte le piante di confine contrassegnate con doppio anello di vernice rossa. **Tale delimitazione dovrà essere considerata e quindi rispettata con una fascia di rispetto di almeno 20 m dalle strade limitrofe al bosco e soprattutto dai fossi.**

Ove la tutela delle aree di rispetto è integrale sono interdetti i tagli, salvo l'asportazione di soggetti morti, deperenti o instabili che pregiudichino la stabilità delle sponde ed il regolare deflusso delle acque mediante apposita richiesta agli organi competenti che in aree SIC/ZPS sarà rivolta alla Regione Lazio – Dipartimento Territorio- Area D2/2S/19 Natura 2000- Osservatorio Regionale per l'ambiente. Dovranno essere preservati invece alcuni esemplari arborei vetusti anche fuori delle aree di rispetto integrale.

L'aggiudicatario dovrà curare il taglio dei polloni e delle matricine di oltre turno mercati con martello forestale di quercini e di altre latifoglie eseguendo il più basso possibile sulla ceppaia.

Nell'atterramento delle piante di grandi dimensioni è fatta obbligo delle zeppe per meglio orientare la loro caduta evitando i danni alle matricine vicine.


Nel caso si sia verificato, a seguito di errori materiali la presenza contemporanea, su una stessa pianta del marchio con vernice al fusto indicante un soggetto da rilasciare e della martellata al piede che la identifica per l'abbattimento, quest'ultima non dovrà essere presa in considerazione, preservando dal taglio la pianta interessata; lo specchio e l'incisione della martellata dovranno essere trattati con prodotti fitosanitari per prevenirne l'ingresso di agenti patogeni.

Art. 43

Riserva di matricine nei boschi cedui in aree non matricinate.

Nei boschi cedui, quando la matricinatura è stata effettuata sull'intera sezione o particella forestale, ad eccezione di porzioni rimaste escluse per impedimenti di carattere fisico (eccessiva pendenza delle pendici, rischio di frana o di rotolamento sassi ecc.) o per l'impenetrabilità della vegetazione (dovuta al fitto sottobosco costituito da arbusti o sterpaglie spinescenti), che hanno reso impossibile i tecnici incaricati di praticare la matricinatura con vernice indelebile con i segni convenzionali, la ditta boschiva è tenuta a preservare le piante a dote del bosco su tali aree in modo corrispondente a quanto realizzato nelle aree limitrofe o, in caso di evidente difformità, ad aree similari ricadenti all'interno della particella forestale.

Per i boschi in cui la matricinatura non è prevista, per volontà dell'Ente appaltante, la ditta aggiudicataria dei lavori curerà il rilascio di un adeguato numero di matricine utilizzando l'area rappresentativa (necessaria per legge comunque per i progetti di utilizzazione forestale in boschi con assenza di PAF o con PAF in corso d'istruttoria di estensione superiore a 3 ha -per i cedui-) come modello per estendere sull'intera sezione o particella forestale boscata oggetto di utilizzazione le risultanze dei della matricinatura praticata dai tecnici responsabili della redazione del progetto forestale seguendo le ulteriori eventuali indicazioni riportate nel N.O. dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per il territorio e nelle ulteriori indicazioni riportate all'art. 3, anche in merito al differente trattamento da praticarsi nelle diverse aree omogenee. Per quelli di minore estensione fare riferimento alle aree di saggio, alle indicazioni del DD.LL contenute anche nel progetto di utilizzazione forestale sintetizzate all'art. 3 e ai CARABINIERI FORESTALI di zona.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Art. 44

Obblighi per il taglio dei fruttici spinosi, dei monconi e delle ceppaie danneggiate.

L'aggiudicatario contemporaneamente all'asportazione delle piante utilizzabili, dovrà tagliare, salvo disposizioni in contrario da stabilirsi in sede di consegna, i fruttici spinosi, i monconi, le ceppaie danneggiate (anche a seguito della precedente utilizzazione) e cespugliose, rinettando la tagliata al fine di consentire la ripresa dei polloni deperienti.

Art. 45

Sgombro della tagliata

Al termine dell'utilizzazione entro la data fissata dall'art. 16, la tagliata dovrà risultare sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione, comprese i nastri utilizzati per la delimitazione delle aree di saggio.

Art. 46

Sanzioni per le eventuali inosservanze:

Per le eventuali inosservanze alle clausole e condizioni imposte con il presente capitolato l'aggiudicatario sarà sottoposto alle seguenti sanzioni nei confronti dell'Ente proprietario altre quelle previste dalla legge ed accertate durante l'utilizzazione. Esse saranno liquidate all'atto del collaudo a giudizio inappellabile dell'Ufficiale Forestale e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui danni possono dar luogo e dal risarcimento dell'Ente:

- da 0,52 a 1,03 € (pari a £. 1.000 a £. 2.000) per mancato taglio o ricceppamento totale o parziale di fruttici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi od altre piante legnose inutili, su ogni ara di superficie di cui all'art. 43 del presente capitolato;
- da 0,26 a 0,52 € (pari a £. 500 a £. 1.000) per mancato sgombro totale o parziale della tagliata da qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra come prescritto dall'art. 44 del presente capitolato.
- di 516,46 € (pari a £. 1.000.000) per inizio del taglio prima che l'acquirente sia in possesso del verbale di consegna di cui all'art. 12 del presente capitolato.

Art. 47

Matricine essiccate nell'intervallo tra la mercatura del bosco ed il taglio del bosco e riserve abbattute

In caso di bosco orientato verso lo sviluppo delle matricine rilasciate nel precedente taglio a discapito dei polloni che in molti casi appaiono esili, sottoposti o malati, malgrado i tecnici abbiano proceduto nella ricerca piante porta semi di origine gamica che assommassero contemporaneamente tutti i migliori caratteri positivi, è possibile che alcune matricine, specialmente di primo turno possano essiccarsi.

L'aggiudicatario, indipendentemente dal tipo di bosco, ha l'obbligo di segnalare ai CARABINIERI FORESTALI competente di zona ed alla DDLL la presenza di questi soggetti che provvederanno immediatamente alla mercatura di piante limitrofe sostitutive.

In tal caso la pianta essiccata verrà martellata al piede ed in corrispondenza del segno di mercatura al fine di distinguerla da eventuali altre matricine abbattute casualmente durante l'atterramento delle piante limitrofe che saranno conteggiate a parte e comunque sostituite con la medesima procedura.


Nel limite del possibile, per ogni tre punti abbattuto il ricambio avverrà con una matricine di oltre turno con dimensioni similari, per ogni anello, il ricambio avverrà con una matricina del turno con dimensioni similari, affinché il numero totale rimanga invariato. Quando possibile, sarà preferito anche il rilascio della medesima specie.

L'avvenuta comunicazione da parte dell'aggiudicatario di questo ricambio eseguito nei modi sopra descritti (mantenendo invariata la qualità e la quantità delle riserve), non dà diritto a sanzioni amministrative da parte del collaudatore, indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie applicabili dagli Agenti Forestali competenti sul territorio.

Analogo provvedimento può essere adottato in caso di riserve abbattute parzialmente o totalmente dal vento o accidentalmente dalla ditta aggiudicataria.

In tal caso gli allevi che a discrezione della DDLL o degli Agenti Forestali sono destinati a sopperire dovranno comunque essere abbattuti a cura e a spesa della ditta aggiudicataria ed il materiale legnoso ricavato passerà di proprietà a ditta che esegue i lavori.

Le sanzioni amministrative di abbattimento delle riserve, quindi, non si applicano solo in caso di tempestiva comunicazione adeguato ricambio quali-quantitativo dei soggetti rilasciati a dote del bosco nei modi descritti nel presente articolo.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Art. 48

La direzione lavori

La direzione lavori è affidata a tecnici commissionati dall'ente che dovranno adoperarsi a far eseguire i lavori nel rispetto del presente capitolato d'onori e secondo le attuali leggi forestali in vigore. Essa ha l'obbligo di eseguire ripetuti sopralluoghi volti a controllare la buona riuscita dei lavori.

In caso si ravvisi la necessità, la DDLL può obbligare la ditta aggiudicataria all'esecuzione dei lavori mediante apposito ordine di servizio che dovrà essere eseguito in maniera insindacabile dalla ditta aggiudicataria; l'O.S. dovrà essere inviato per raccomandata con RR o fax all'impresa e per conoscenza all'ente proprietario e al locale comando stazione dei CARABINIERI FORESTALI.

La direzione lavori dovrà essere sempre informata di ogni eventuale problema verificatosi o di ogni iniziativa considerata pregiudizievole per il buon esito dei lavori, nell'interesse dell'ente appaltante e del bosco.

La direzione lavori ha l'obbligo di comunicare ai CARABINIERI FORESTALI competenti di zona ogni cambiamento intervenuto verificatosi accidentalmente o ogni iniziativa che intende intraprendere per la buona riuscita del taglio.

Nessuna nuova iniziativa che potrebbe arrecare un danno al bosco può essere intrapresa senza la preventiva approvazione dei CARABINIERI FORESTALI competente di zona.

I CARABINIERI FORESTALI competente di zona va quindi equiparato alla DDLL in quanto entrambi si prefiggono l'obiettivo di far avvenire tagli nel rispetto dell'attuale normativa forestale e può, di sua iniziativa, obbligare l'aggiudicatario al rispetto di comportamenti che impediscano o limitino al minimo danni al bosco. I suggerimenti offerti dagli agenti forestali durante i ripetuti sopralluoghi hanno il valore di Ordine di Servizio e quindi dovranno essere immediatamente eseguiti in maniera insindacabile.


Art. 49

Protezione dei SIC-ZPS

In caso di boschi ricadenti entro aree con vincoli ambientali del tipo SIC-ZPS, la relazione tecnica o la valutazione di incidenza (ivi compresa quella generale del piano di assestamento, comprensiva delle indicazioni rilasciate nel N.O. degli uffici predisposti per l'autorizzazione), contiene tutti gli accorgimenti da adottare per arrecare nella maniera minore possibile disturbo al sito e alle specie animali o vegetali "protetti" dalla normativa. Non è ammesso nessun intervento non contemplato "alla lettera" nella relazione tecnica e nelle prescrizioni aggiuntive fornite dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per il territorio.

Per la conservazione degli habitat forestali, con l'entrata in vigore della DGR 612/11 sono decadute le imposizioni di seguito riportate, uniformando il trattamento del bosco secondo quanto disciplinato dalla LR 39/02 e RR 07/05, che pertanto vanno considerate indicazioni utili da rispettare, al fine di evitare la possibilità di cagionare danno ambientale. In riferimento ad ogni ettaro di superficie o del bosco nel suo complesso, bisogna tenere conto che:

- nei cedui: è necessario mantenere in tutti i casi un adeguato numero di matricine pari a 40 per il castagno, 120 per il faggio (di cui 1/3 di oltre turno), 80 per le altre specie (di cui 1/3 di oltre turno); su superfici inferiori a 2 ha almeno due piante devono essere destinate ad invecchiamento indefinito;
- le provvigioni minime per la fustaia sono le seguenti: nei tagli successivi il taglio di sementazione deve rilasciare il 60% della massa e comunque non meno di 250 mc per le fustaie coetanee di faggio, 180 per quelle di quercia e 190 per le conifere autoctone; nel trattamento a taglio saltuario o a scelta, invece, per il taglio di curazione la provvigione prevista è di 320 mc per il faggio, 220 mc per le querce. In tutti i boschi governati ad alto fusto nell'ipotesi in cui la provvigione legnosa in piedi antecedentemente all'intervento sia inferiore a quella che è prescritto rilasciare dalla presente misura, la massa legnosa da rilasciare deve essere almeno pari al 75% della massa presente (l'asportazione non può quindi superare il 25%).
- Il rilascio di isole di biodiversità destinate ad invecchiamento indefinito, in ragione del 3% per i tagli di superficie compresa tra da 3 fino a 10 ha e 2% per superficie eccedente i 10 ha, in una unica soluzione ovvero ripartita tra nuclei di estensione compresa tra i 500 i 3000 mq/cadauna, con formazioni forestali presenti nell'area, che interessino zone del lotto più rilevanti dal punto di vista ambientale ed essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area di intervento e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche (qualora vi siano aree non utilizzabili per instabilità o idrogeologica, pendenze particolarmente elevate, oppure per altri motivi, queste possono concorrere nella definizione delle superfici delle isole di biodiversità). Queste isole vengono avviate a fustaia e successivamente avviate ad invecchiamento indefinito. Le piante internamente presenti alle isole possono concorrere alla determinazione del numero delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco, fermo restando che il numero delle matricine esterne alle isole di biodiversità non potrà essere inferiore a quello stabilito dal R.R. 7/2005. L'isola dovrà contenere un numero di matricine pari ad almeno 2 volte il turno, proporzionale a quello descritto dall'art. 36 del R.R. n. 7/2005 per ogni ettaro di superficie ed avere una forma regolare, preferibilmente circolare.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

In alternativa rilasciare n. 5 esemplari di almeno 2 volte il turno ad invecchiamento indefinito da sostituire solamente in caso di un loro disseccamento o per caduta a terra o costituenti un comprovato fattore di rischio fitosanitario con nuove matricine aventi le medesime caratteristiche.

- Nell'esecuzione dei tagli intercalari dei boschi governati a fustaia dovranno essere rilasciati alberi morti in piedi o in terra, se presenti, in numero di almeno 5 per ettaro, scelti tra quelli di maggiore diametro il più possibile distribuiti uniformemente, e rappresentativi della composizione specifica del soprassuolo. L'asportazione può avvenire solo per esigenze fitosanitarie che espongono al rischio anche il soprassuolo circostante, comprovate dal servizio regionale.
 - Per quanto riguarda l'estensione delle tagliate, due o più aree contigue da sottoporre a taglio, appartenenti alla stessa proprietà e ad una unica formazione forestale omogenea per età, struttura, fisionomia, anche se separate da una fascia non inferiore a 20 m, costituiscono un unico intervento che vengono sottoposti a valutazione di incidenza qualora la superficie complessiva ecceda i limiti di cui all'art. 19 del R.R. n. 7/2005
 - E' vietata l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.
 - Laddove, durante le operazioni di taglio, si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornamentali di interesse comunitario (rapaci), dovranno essere rispettati i criteri dettati nelle prescrizioni del provvedimento di Valutazione di Incidenza e dovrà essere prodotta relativa comunicazione agli uffici regionali ed al C.F.S. attestante l'avvenuta ottemperanza di questo provvedimento mediante il rilievo delle coordinate geografiche delle piante eventualmente identificate a cura della DDL, rilasciando una fascia di 50 m di raggio attorno a ciascuna pianta eventualmente identificata; qualora tale rilascio comporti una variazione in diminuzione di almeno il 10% della massa legnosa la ditta aggiudicataria può richiedere la rielaborazione della stima della massa legnosa da sottoporre a taglio applicando una decurtazione del valore offerto corrispondente al prezzo di macchiatico ottenuto come prodotto tra la superficie produttiva sottratta in ha con la produzione media unitaria in q realizzata per l'intero bosco e il prezzo medio applicato espresso in €/q. La ditta ha diritto a tale decurtazione solo a seguito della segnalazione alle autorità e a condizione che venga rispettato la fascia di rispetto di almeno 50 m di raggio attorno alla pianta per un massimo di 7850 mq per pianta. In caso di due o più piante limitrofe verrà esclusa l'area di sovrapposizione già conteggiata.
- Oltre a ciò, in occasione del taglio, vanno favorite le seguenti attività:
- ❖ il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduto, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali ed artificiali e nei compluvi naturali;
 - ❖ conservazione del sottobosco;
 - ❖ il mantenimento di una adeguata presenza di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
 - ❖ il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduto, anche di particelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

Per i boschi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza, salvo quanto diversamente previsto e approvato nel N.O. dell'ufficio Via della Regione Lazio e per quelli di competenza dell'Amministrazione Provinciale entro i quali si svolgono i tagli nello specifico N.O. di questo ente, il mancato rispetto delle prescrizioni sopra esposte, può configurarsi alla stregua di un danno ambientale con tutte le conseguenze amministrative e penali previste per legge.


Malgrado ciò, ricordando che l'intervento per sua natura avviene nel periodo in cui la flora e la fauna si trovano allo stato di riposo, i mezzi utilizzati per le operazioni di tagli, allestimento e smacchio (motoseghe e trattori forestali) non arrecano inquinamento del sito se non acustico, che coinvolge piccole distanze.

Per migliorare l'efficienza di protezione, nella planimetria allegata al progetto di utilizzazione forestale viene essere segnato un punto di imposto, possibilmente non ricadente nell'area di vincolo o comunque scelto per arrecare minore disturbo.

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare questo spazio per concentrare il legname derivante dal taglio.

Se il sito non è ritenuto idoneo o per qualunque nuova esigenza non contemplata nella relazione che comporti cambiamenti, previa opportuna comunicazione è possibile segnare un altro sito più confacente alle esigenze dell'aggiudicatario o il differente modus operandis che si vuole adottare. In tal caso, però, vendendo meno ad almeno uno degli aspetti necessari per i quali è stato ottenuto il N.O. da parte dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per il territorio (così come disposto nel nuovo Regolamento Forestale), sarà necessario sospendere il taglio in attesa dell'assenso da parte dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni sulla nuova proposta. Le spese necessarie per l'istruttoria tecnico-amministrativa di questo procedimento aggiuntivo sono a carico della ditta aggiudicataria, indipendentemente dall'esito finale raggiunto.

Al momento della consegna del bosco, se si ritenga necessario, la ditta aggiudicataria può esigere la circoscrizione dell'intero perimetro dell'area interessata dal vincolo ambientale alle vigenti tariffe professionali previste nel tariffario dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di appartenenza del bosco. In tal caso questa operazione dovrà avvenire con vernice di colore diverso da quello utilizzato per le operazioni di mercatura del bosco al fine di evitare confusioni sui confini reali del lotto a taglio.

	Dott. Agr. Amadei Pierluigi	Committente:	COMUNE DI LATERA
		Oggetto:	PRAGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE PF 101 SEZIONE A

Art. 50

Ripristini

In caso di danneggiamento di strade o piste, salvo diversa indicazione dell'amministrazione appaltante, l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere le strade e le piste nello stato di efficienza in cui si trovano. In caso di danneggiamento dovranno essere effettuate tutte le opere ne consentano un utilizzo funzionale come: apporto di materiale (macco o similare), rifacimento delle scoline, creazione di punti di sfogo per l'acqua ecc. che ne allontanino le acque meteoriche e ne preservino la durata. Il suolo delle piste naturali sarà ripristinato nel profilo originale anche mediante il conguaglio del terreno asportato, utilizzando utilmente anche il materiale legnoso residuo delle lavorazioni, preventivamente ridotto alle dimensioni consentite dalla legge ed opportunamente distribuito sul terreno, allo scopo di provvedere alla temporanea copertura del medesimo ed evitarne il dilavamento.

Analogo provvedimento dovrà essere adottato in caso di danneggiamento delle recinzioni, con particolare cura ed attenzione nelle aree pascolive ove non è possibile eseguire opportuna turnazione per apposita chiusura ai punti di ingresso per il bestiame, mediante rifacimenti efficaci che tengano anche dei tempi d'intervento che dovranno realizzarsi prima della ripresa vegetativa primaverile. In caso d'ingresso del bestiame nell'area d'appalto, i danneggiamenti prodotti dal bestiame brado verranno quantificati e dovranno essere liquidati da parte dell'aggiudicatario a parte prima del collaudo finale, mediante opportuna perizia alle vigenti tariffe professionali previste nel tariffario dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di appartenenza del bosco.

Per la realizzazione di recinzioni atte ad impedire il pascolo nella tagliata, a norma della D.G.R. n. 6215/96 e n. 3888/98, dovrà essere inoltrata specifica richiesta di autorizzazione all'Ente Competente (Amministrazione Provinciale per le recinzioni di altezza superiore a 200 cm, Amministrazione Comunale per le recinzioni di altezza inferiore a 200 cm).

Per la ditta aggiudicataria (Timbro e firma)

Per l'Ente Appaltante

.....
Il presente capitolato, senza il logo, si compone di 23 pagine

Il tecnico
Dott. Agr. Amadei Pierluigi

.....